

REGOLAMENTO (CEE) N. 2182/93 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1993****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2117/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2117/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 2 agosto 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2117/93 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1993, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4237	—
1702 20 90	0,4237	—
1702 30 10	—	53,10
1702 40 10	—	53,10
1702 60 10	—	53,10
1702 60 90	0,4237	—
1702 90 30	—	53,10
1702 90 60	0,4237	—
1702 90 71	0,4237	—
1702 90 90	0,4237	—
2106 90 30	—	53,10
2106 90 59	0,4237	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.